

L'ANNUNCIATO D.LVO 28 DICEMBRE 2013, N. 154.

Il **d.lvo 28 dicembre 2013, n. 154** pubblicato in Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 2014, n. 5, recante *"modifica della normativa vigente al fine di eliminare ogni residua discriminazione rimasta nel nostro ordinamento fra i figli nati nel e fuori dal matrimonio, così garantendo la completa eguaglianza giuridica degli stessi"* insegue un principio sacrosanto, e troppo a lungo violato in Italia: l'**uguaglianza** tra i figli nati dentro e fuori dal matrimonio.

Se nonché diviene l'occasione per violare la legge delega, così espugnando il Parlamento della sua precipua funzione legislativa, col modificare *in peius* nella forma e nella sostanza la **l. n. 54/2006 sull'affidamento condiviso**. Legge quest'ultima che, a sua volta occorre rammentarlo, è stata tradita nei suoi **principi fondamentali** da una prassi largamente diffusa, impunemente arrogante e conservatrice, ove non retrograda culturalmente. Infatti è oramai notorio come la prassi imposta dalla giurisprudenza abbia sostituito in 8 anni il principio del **"condiviso"** col **"falso condiviso"**, così restaurando surrettiziamente (ma neanche tanto, in molti casi quasi apertamente) il dominio incontrastato di un genitore (la madre) sull'altro (il padre), quest'ultimo relegato ad un ruolo marginale, sulla arcaica e ancestrale supposizione che la madre sia la figura centrale nella famiglia, avendo dato ella fisicamente la vita al figlio e avendolo allattato e accudito i primi anni, mentre il padre lo si vuole suppletivo, alla stregua di un inseminatore o poco più.

Questa è ancora oggi la visione aberrante che si trae dal contenuto dei provvedimenti giurisdizionali (o meramente di volontaria giurisdizione, così come una parte della dottrina tende a qualificarli), nei quali il padre: è sistematicamente asservito e relegato ad esercitare il **diritto fondamentale della genitorialità (ex art. 30 Cost.)** nel 10-15% della vita temporale nel rapporto genitore/figlio; è equiparato ad un mero bancomat elargitore di un versamento periodico a prescindere da qualsivoglia rendicontazione (e in spregio al precipuo mantenimento diretto); è coercitivamente e arbitrariamente definito "genitore non collocatario" o "genitore non prevalente"; viene di fatto privato di qualsiasi strumento di opposizione al cambio di residenza e all'allontanamento del minore deciso unilateralmente dalla madre (atteso che il potente strumento ex art. 709 *ter* c.p.c. è stato sistematicamente svuotato dai tribunali, i quali intervengono peraltro anche assai tardivamente); è vittima dell'invenzione della residenza abituale e in balia del "genitore collocatario", ergo del genitore dominante. Una giurisprudenza dunque che ha restaurato dal 2006 la configurazione del **genitore di serie A** (quasi sempre la madre, tranne casi di estrema gravità) e il **genitore di serie B** (il padre).

Tutto ciò senza rendersi conto di avere creato perlomeno tre mostruosità: a) la prima giuridica, avendo di fatto disapplicato o platealmente violato la *ratio* della l. 54/2006; b) la seconda, avendo ingenerato un cambiamento ingegneristico dell'evoluzione naturale della società che vede invece i padri sempre più consapevoli, amorevoli e pronti ad accudire i figli; c) la terza, con l'arrecare danni irreparabili ai figli (oggi minori ma domani adulti) e dunque alla società civile, un domani composta da soggetti disturbati o comunque non armoniosamente formati.

*

LA LEGGE DELEGA DEL C.D. DECRETO FILIAZIONE.

Veniamo dunque al c.d. decreto filiazione che, nella specie, potremmo invece chiamare **(s)filiazione**, atteso il tenore *contra legem*, in particolare non solo della legge delega ma direttamente anche della legge sull'affidamento condiviso.

Invero la **l. 10 dicembre 2012, n. 219** (Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali) con l'art. 2 (*Delega al Governo per la revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione*) sancisce che:

1. *Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di modifica delle disposizioni vigenti in materia di filiazione e di dichiarazione dello stato di adottabilità per eliminare ogni discriminazione tra*

i figli, anche adottivi, nel rispetto dell'articolo 30 della Costituzione, osservando, oltre ai principi di cui agli articoli 315 e 315-bis del codice civile, come rispettivamente sostituito e introdotto dall'articolo 1 della presente legge, i seguenti principi e criteri direttivi:

a) sostituzione, in tutta la legislazione vigente, dei riferimenti ai «figli legittimi» e ai «figli naturali» con riferimenti ai «figli», salvo l'utilizzo delle denominazioni di «figli nati nel matrimonio» o di «figli nati fuori del matrimonio» quando si tratta di disposizioni a essi specificamente relative;

b) modificazione del titolo VII del libro primo del codice civile, in particolare:

1) sostituendo la rubrica del titolo VII con la seguente: «Dello stato di figlio»;

2) sostituendo la rubrica del capo I con la seguente: «Della presunzione di paternità»;

3) trasponendo nel nuovo capo I i contenuti della sezione I del capo I;

4) trasponendo i contenuti della sezione II del capo I in un nuovo capo II, avente la seguente rubrica: «Delle prove della filiazione»;

5) trasponendo i contenuti della sezione III del capo I in un nuovo capo III, avente la seguente rubrica: «Dell'azione di disconoscimento e delle azioni di contestazione e di reclamo dello stato di figlio»;

6) trasponendo i contenuti del paragrafo 1 della sezione I del capo II in un nuovo capo IV, avente la seguente rubrica: «Del riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio»;

7) trasponendo i contenuti del paragrafo 2 della sezione I del capo II in un nuovo capo V, avente la seguente rubrica: «Della dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità»;

8) abrogando le disposizioni che fanno riferimento alla legittimazione;

c) ridefinizione della disciplina del possesso di stato e della prova della filiazione prevedendo che la filiazione fuori del matrimonio può essere giudizialmente accertata con ogni mezzo idoneo;

d) estensione della presunzione di paternità del marito rispetto ai figli comunque nati o concepiti durante il matrimonio e ridefinizione della disciplina del disconoscimento di paternità, con riferimento in particolare all'articolo 235, primo comma, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, nel rispetto dei principi costituzionali;

e) modificazione della disciplina del riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio con la previsione che:

1) la disciplina attinente all'inserimento del figlio riconosciuto nella famiglia dell'uno o dell'altro genitore sia adeguata al principio dell'unificazione dello stato di figlio, demandando esclusivamente al giudice la valutazione di compatibilità di cui all'articolo 30, terzo comma, della Costituzione;

2) il principio dell'inammissibilità del riconoscimento di cui all'articolo 253 del codice civile sia esteso a tutte le ipotesi in cui il riconoscimento medesimo è in contrasto con lo stato di figlio riconosciuto o giudizialmente dichiarato;

f) modificazione degli articoli 244, 264 e 273 del codice civile prevedendo l'abbassamento dell'età del minore dal sedicesimo al quattordicesimo anno di età;

g) modificazione della disciplina dell'impugnazione del riconoscimento con la limitazione dell'imprescrittibilità dell'azione solo per il figlio e con l'introduzione di un termine di decadenza per l'esercizio dell'azione da parte degli altri legittimati;

*h) unificazione delle disposizioni che disciplinano i diritti e i doveri dei genitori nei confronti dei figli nati nel matrimonio e dei figli nati fuori del matrimonio, **delineando la nozione di responsabilità genitoriale quale aspetto dell'esercizio della potestà genitoriale**;*

i) disciplina delle modalità di esercizio del diritto all'ascolto del minore che abbia adeguata capacità di discernimento, precisando che, ove l'ascolto sia previsto nell'ambito di procedimenti giurisdizionali, ad esso provvede il presidente del tribunale o il giudice delegato;

l) adeguamento della disciplina delle successioni e delle donazioni al principio di unicità dello stato di figlio, prevedendo, anche in relazione ai giudizi pendenti, una disciplina che assicuri la produzione degli effetti successori riguardo ai parenti anche per gli aventi causa del figlio naturale premorto o deceduto nelle more del riconoscimento e conseguentemente l'estensione delle azioni di petizione di cui agli articoli 533 e seguenti del codice civile;

m) adattamento e riordino dei criteri di cui agli articoli 33, 34, 35 e 39 della legge 31 maggio 1995, n. 218, concernenti l'individuazione, nell'ambito del sistema di diritto internazionale privato, della legge applicabile, anche con la determinazione di eventuali norme di applicazione necessaria in attuazione del principio dell'unificazione dello stato di figlio;

n) specificazione della nozione di abbandono morale e materiale dei figli con riguardo alla provata irrecuperabilità delle capacità genitoriali in un tempo ragionevole da parte dei genitori, fermo restando che le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia;

o) previsione della segnalazione ai comuni, da parte dei tribunali per i minorenni, delle situazioni di indigenza di nuclei familiari che, ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, richiedano interventi di sostegno per consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia, nonché previsione di controlli che il tribunale per i minorenni effettua sulle situazioni segnalate agli enti locali;

p) previsione della legittimazione degli ascendenti a far valere il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minori.

2. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1 **provvedono, altresì, a effettuare, apportando le occorrenti modificazioni e integrazioni normative, il necessario coordinamento** con le norme da essi recate delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, e delle altre norme vigenti in materia, in modo da assicurare il rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al citato comma 1 del presente articolo.

3. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'interno, del Ministro della giustizia, del Ministro per le pari opportunità e del Ministro o Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delegato per le politiche per la famiglia. Sugli schemi approvati dal Consiglio dei Ministri esprimono il loro parere le Commissioni parlamentari competenti entro due mesi dalla loro trasmissione alle Camere. Decorso tale termine, i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari, di cui al presente comma, scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sei mesi.

In tale "cornice" dettata con la delega non v'è spazio alcuno per l'abrogazione dei principi che sorreggono e formano la l. 54/2006 (ancorché poi stravolti e disapplicati dalla giurisprudenza, fatto questo che non giustifica certo l'attuale dettato, anzi). Palese pertanto la **illegittimità** di tale normativa per **eccesso di delega**, che non potrà non risultare da un pronunciamento della Corte Costituzionale (quando, si auspica a brevissimo, sarà rimessa al suo vaglio dal giudice ordinario).

Ancor più grottesco osservare ciò, ove si pensi che la stessa l. 219/2012 inserisce immediatamente (con l'art. 1) nell'art. 315 cod. civ., l'**art. 315-bis** (Diritti e doveri del figlio), sancendo come "Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni." (primo comma) e "Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti" (secondo comma). Dunque si appalesa pure una latente contraddittorietà tra il **rafforzamento del c.d. diritto alla bigenitorialità** (principio della l.

54/2006) e contestualmente il suo **indebolimento** poi tradotto oltre delega dalla Commissione Bianca.

Per chi ha studiato, come me ed almeno un'intera generazione, sui libri del Prof. Bianca, è certamente una delusione sapere che in tale decreto si è fatta "macelleria sociale" (perché così sarà, fin tanto che non interverrà l'intervento del giudice delle leggi o di un correttivo-restrittivo da parte della giurisprudenza di legittimità), sotto la vigilanza di un tale giurista.

L'impressione è che tale "prodotto" sia frutto della scientifica volontà di tornare, anche formalmente e dunque non solo sostanzialmente ai (ne)fasti del passato. Talché si è data legittimazione alla prassi distorsiva della l. 54/2006, che tanti danni e drammi esistenziali ha arrecato.

*

I CONTENUTI DEL C.D. DECRETO FILIAZIONE.

Vediamo nel dettaglio il "prodotto".

Intanto il primo pessimo vagito del decreto, nella parte che investe (al pari di uno tsunami) l'affidamento condiviso. L'introduzione del nuovo **art. 316 (Responsabilità genitoriale) cod. civ.** con il seguente tenore (nei primi 3 commi):

*Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. **I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.***

*In caso di **contrasto su questioni di particolare importanza** ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei.*

Il giudice, sentiti i genitori e disposto l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell'interesse del figlio e dell'unità familiare. Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a curare l'interesse del figlio.

Fa così ingresso, in pompa magna, il concetto di "residenza abituale" quando alcune corti già iniziavano a postulare, in un vero percorso condiviso, la residenza congiunta o c.d. doppia residenza, come già avviene in altri Paesi.

E' evidente come in caso di autentica conflittualità o di mono-conflittualità (ossia di un solo genitore contro l'altro, il quale non accetti ogni imposizione del genitore conflittuale) il giudice, mantenendo un potere così accentuato, tenderà ad attribuire "il potere di decisione" (di fatto il potere educativo, economico, affettivo, in breve la potestà vera) alla madre, soprattutto se il minore avrà un'età inferiore ai 10/12 anni. Il padre sarà dunque pressoché sempre espropriato della potestà (oggi ipocriticamente sostituita con il termine "responsabilità") perché i numeri creati dalla casistica delle corti indicano in esso una figura subalterna a quella materna.

Il secondo è dato dal tenore voluminoso introdotto dall'art. **art. 337-ter (Provvedimenti riguardo ai figli) cod. civ.:**

*Il figlio minore ha il **diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori**, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.*

*Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337-bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori **oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati**, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, ivi compreso, in caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori, l'affidamento*

familiare. All'attuazione dei provvedimenti relativi all'affidamento della prole provvede il giudice del merito e, nel caso di affidamento familiare, anche d'ufficio. A tal fine copia del provvedimento di affidamento è trasmessa, a cura del pubblico ministero, al giudice tutelare. La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice.

Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.

Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; **il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità**, da determinare considerando:

- 1) le attuali esigenze del figlio.
- 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.
- 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore.
- 4) le risorse economiche di entrambi i genitori.
- 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.

Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.

L'inciso "valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori **oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati**" senza sancire che quest'ultima scelta debba avvenire solo "per gravi motivi" (per *extrema ratio*, così come peraltro confermato dalla giurisprudenza in questi anni, perlomeno salvaguardando la forma della *ratio legis*) prelude ad un'ampia discrezionalità del giudice, che potrà sconfinare nel puro arbitrio. Infatti chi potrà impedire che un giudice motivi il provvedimento di affidamento esclusivo alla madre poggiandolo sulla necessità dettata dalla età puerile del minore o anche solo pre-adolescenziale? Chi potrà impedire che un giudice motivi il provvedimento di affidamento esclusivo alla madre solo invocando l'accesa conflittualità e la necessità di dover scegliere uno dei due?

L'inciso "il giudice stabilisce, ove necessario, la **corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità**", ancorché successivo all'inciso "ove necessario" consente la istituzionalizzazione (nella l. 54/2006 assente) di un versamento periodico quale unico strumento di sostentamento (e potere) per il genitore prevalente, ossia quello ove il minore ha la "residenza abituale".

L'art. 337 *ter* cod. civ. è poi compiutamente realizzato con l'**art. 337-quater (Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso)** che di fatto amplia enormemente la potestà dell'organo giudiziario, ignorando la *ratio* della l. 54/2006 di giungere all'affidamento esclusivo solo per gravi motivi, dal 7 febbraio 2014 bastando ciò solo se "contrario all'interesse del minore":

Il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.

Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l'affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell'articolo 337-*ter*. Se la domanda risulta manifestamente

infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell'interesse dei figli, rimanendo ferma l'applicazione dell'articolo 96 del codice di procedura civile.

Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.

E' evidente come l'affidamento esclusivo comporterà *de facto* la fine per il genitore non esclusivo della sua potestà genitoriale, o come ora chiamata con la dolce eufemistica, "responsabilità genitoriale".

Infine la portata dirimpante del nuovo **art. 337-sexies (Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza) cod. civ.:**

Il godimento della casa familiare e' attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessa di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'articolo 2643.

In presenza di figli minori, ciascuno dei genitori è obbligato a comunicare all'altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio. La mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico del coniuge o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto.

Appare evidente come tale disposizione legittimi (anzi, incentivi) il **cambio di residenza, senza alcun accordo ma unilateralmente**, con l'unica formalità di avvisare (anche con un sms dunque) entro 30 giorni (un lasso di tempo che già di per sé indica quale considerazione e quali diritti - altro che responsabilità! - posseda l'altro genitore) l'altro genitore a cose fatte. Un evento, quello del cambio di residenza, che andrebbe invece concordato ed eventualmente accettato solo ove strettamente necessario per il benessere del nucleo familiare (ancorché disgiunto) e per il minore (ad es. in caso di lavoro irrinunciabile). Invece si legittima il cambio di residenza (che molto spesso avviene a centinaia se non migliaia di chilometri, e spesso con intenti scorretti ove non palesemente illeciti, finalizzati solo ad interrompere il rapporto genitoriale, così disintegrando il diritto bigenitoriale e il diritto genitoriale) *ad libitum*.

Si aggiunga poi come tale potestà attribuita al genitore dominante si amplifichi ferocemente laddove ciò imporrà pure la **competenza del tribunale** ove risiede il minore, così precludendo difatti al genitore passivo di chiedere qualsivoglia forma di tutela, infiacchito dalla distanza e dai maggiori costi o intimorito anche dalla giustizia domestica che potrebbe divenire ad esso ostile.

Assolutamente surreale (e giuridicamente un obbrobrio poiché si è dinanzi alla offerta della *mendicatio* di risarcimento per un danno, limitato all'"*la difficoltà di reperire il soggetto*" ossia ad un danno prevalentemente patrimoniale - certificati di residenza, telefonate, nell'ipotesi peggiore forse anche attività d'investigazione etc. -, assai più difficilmente non patrimoniale - quello c.d. esistenziale - atteso il termine limitante "*difficoltà*").

Una norma, quella di cui all'art. 337-sexies cod. civ. aberrante e avvilente, che da sola ben spiega quale sia stata la *ratio* malevola che ha caratterizzato la riforma nella parte in cui è andata, non tanto a tangere l'affidamento condiviso, quanto a demolirlo: il ritorno all'affidamento esclusivo. Da qui possiamo certamente definirlo, in tale parte, il decreto *sfiliazione*, poiché sarà un'arma per demolire il rapporto bigenitoriale ed anche genitoriale (del più debole, disarmato da questo compendio normativo).

E poco allietta tale portata dirompente la presenza di norme, quali l'art. 337-octies (Poteri del giudice e ascolto del minore) che, pur consentendo al giudice di disporre "*l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento.*" e "*Qualora ne ravvisi l'opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 337-ter per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli.*". La mediazione può certo essere fondamentale se i genitori sanno di "giocare la partita" alla pari, ossia ad armi pari, mentre può divenire un mero esercizio di stile ove uno dei due già sappia di avere in mano la scala reale.

Tuttavia, con la vita dei minori e degli stessi genitori non si gioca. Ma questo il legislatore pare non averlo capito.